



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Obblighi e doveri del Collegio sindacale alla luce del D.L. 118/2021 e del Codice della crisi e dell'insolvenza

L'evoluzione della disciplina

Gaetano Presti

Articolo 2403

Doveri del collegio sindacale

[I]. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

[II]. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.

Articolo 2086

Gestione dell'impresa

[I]. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

[II]. L'imprenditore, **che operi in forma societaria o collettiva**, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, **anche** in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

L'art. 375, comma 1, d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII) ha modificato la rubrica dell'articolo e introdotto il secondo comma. La nuova formulazione è in vigore dal 16 marzo 2019.

Assetto organizzativo

«(i) il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il processo decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e di responsabilità;
(ii) il complesso procedurale di controllo»

Assetto amministrativo.- contabile

«l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa»

Estratti dalle Norme di Comportamento predisposte dal CNDCEC

*«Il **sistema di controllo interno** può essere definito come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall'impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi:*

- *obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all'oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders;*
- *obiettivi operativi, volti a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività operative aziendali;*
- *obiettivi di reporting, volti a garantire l'attendibilità e l'affidabilità dei dati;*
- *obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività aziendale, alle leggi e ai regolamenti in vigore»*

Quali strumenti (poteri/doveri) di reazione?

- ✓ *Richiesta di chiarimenti e di intervento all'organo amministrativo*
- ✓ *Convocazione dell'assemblea*
- ✓ *Denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.*

Decreto legislativo 12/01/2019 n. 14,	Decreto Legge 24/08/2021 n. 118
Articolo 14	Art. 15
Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari	Segnalazione dell'organo di controllo
<p>Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, . se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.</p> <p>2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese...</p>	<p>1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><i>Destinato a diventare il nuovo art. 25-octies del CCII.</i></p> <p><i>L'ar. 42 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 ha rinviato l'entrata in vigore del CCII, attualmente in corso di modifica per attuare la direttiva Insolvency, al 15 luglio 2022.</i></p>

Decreto legislativo 12/01/2019 n. 14,

Articolo 14

Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

2. ... In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile e dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 quanto all'obbligo di segretezza. Gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l'organo di controllo della segnalazione effettuata

In corso di abrogazione

Decreto legislativo 12/01/2019 n. 14,	Decreto Legge 24/08/2021 n. 118
Articolo 14	Art. 15
Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari	Segnalazione dell'organo di controllo
<p>3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.</p>	<p>2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini [dell'esonero — o — dell'attenuazione] della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.</p>

Decreto Legge 24/08/2021 n. 118

Articolo 2

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in **condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza**, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.

Articolo 9

Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. **L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.** Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che **l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori.** Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.



Versione originaria del CCII	Versione attuale (ma non ancora entrata in vigore) del CCII	Versione in itinere
<p>«crisi»: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.</p>	<p>«crisi»: lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.</p>	<p>«crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.</p>

Art.3 (Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa)

versione in itinere

- 1 L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L'imprenditore **collettivo** deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
3. Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
 - a) **rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
 - b) **verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi** e i segnali di allarme di cui al comma 4;
 - c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la **lista di controllo particolareggiata** e a effettuare il **test pratico per la verifica** della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell'articolo 13.

Art.3 (Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa) versione in itinere

4. Costituiscono **segnali di allarme** per gli effetti di cui al comma 3:
- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 - c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
 - d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.

I commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c.

Formulazione oggi in vigore	Formulazione che entrerà in vigore nella primavera 2023
[II]. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:	idem
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;	idem
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;	idem
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. [totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità].	c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
[III]. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.	[III]. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa se, per tre esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

avv. prof. Gaetano Presti

Professore ordinario di diritto commerciale
nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università
Cattolica del S.Cuore

gaetano.presti@unicatt.it – gaetano.presti@largoaugusto.com